

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia di forestazione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, tramite apposita Convenzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora denominato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, che all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;
- l'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, approvato in data 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397)";
- la legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.797/03 che approva uno schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato;

Dato atto che la Convenzione sopracitata, sottoscritta dalla Regione e dal Ministero in data 28/05/2003 e prorogata fino al 31/12/2008, è prossima alla scadenza e che pertanto si rende necessario provvedere alla stesura di un nuovo testo sulla base delle esigenze operative della Regione e in conformità con quanto previsto dall'accordo-quadro nazionale

regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, aggiornato sulla base delle modifiche del quadro normativo, delle esigenze operative, le modalità di gestione e la quantificazione degli oneri conseguenti all'effettuazione delle prestazioni convenzionate;

Ritenuto opportuno che gli eventuali impegni di spesa conseguenti agli oneri previsti per le attività convenzionate, vengano assunti contestualmente agli atti di approvazione dei programmi annuali operativi, secondo quanto stabilito nella convenzione allegata;

Preso atto che, in merito al nuovo schema di Convenzione, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha espresso parere favorevole (nota n.11343 in data 14/07/2008);

Ritenuto opportuno, inoltre, in considerazione delle competenze esercitate in materia di Ambiente che alla stipula della Convenzione provveda il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dei citati articoli di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile e dell'Assessore Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare l'allegato schema di Convenzione, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

concernente l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione Emilia-Romagna;

- 2) di dare atto che ai sensi L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e nonché della deliberazione della Giunta regionale n.450 del 3 aprile 2007, il Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa provvederà alla stipula della Convenzione;
- 3) di provvedere agli impegni derivanti dagli oneri conseguenti all'adozione del presente provvedimento, contestualmente agli atti di approvazione dei programmi operativi annuali, secondo quanto stabilito nelle premesse del presente atto e nella convenzione allegata, con impegni di spesa da assumersi su idonei capitoli del bilancio regionale;
- 4) di autorizzare inoltre il Direttore Generale Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa ad effettuare eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie per la migliore gestione operativa del rapporto convenzionistico approvato con il presente atto;
- 5) di dare atto infine, che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-.-.-.-

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, RELATIVAMENTE ALL'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPETENZA REGIONALE. ART. 4, COMMA 1 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2004, N. 36.

TRA

la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062590379), rappresentata dal Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, che agisce in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n.\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

E

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, (codice fiscale \_\_\_\_\_) nella persona del \_\_\_\_\_,

si stipula e si conviene quanto segue

**Art. 1.**  
**Finalità**

La presente convenzione, adottata ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, che disciplina i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Emilia-Romagna e individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo Forestale dello Stato pone in essere con la Regione stessa.

**Art. 2.**  
**Ambito giuridico della convenzione**

Le funzioni ed i compiti affidati al Corpo Forestale dello Stato dalla Regione, saranno espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, fermo restando l'autonomia, l'unitarietà e l'organizzazione gerarchica del Corpo Forestale dello Stato, la sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonché i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie di elaborazione e definizione dei programmi operativi annuali, per la verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte, è istituita una commissione paritetica, formata da quattro persone di cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo Forestale dello Stato e due della Regione. I rappresentanti sono individuati dai Responsabili delle Strutture competenti e dal Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato.

### **Art. 3.**

#### **Ambito di impiego del Corpo Forestale dello Stato**

1. Il Corpo Forestale dello Stato può essere impiegato dalla Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n.353/2000, nonché direzione delle operazioni di spegnimento;
  - b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione del personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;
  - c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n.353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco;
  - d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi a maggior pregio naturalistico;
  - e) attività di vigilanza e controllo in materia di agricoltura - alimentazione, foreste, caccia, pesca, attività estrattive e tutela del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, previste da leggi regionali;
  - f) attività di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
  - g) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica, veterinaria - sanitaria;
  - h) attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale;
  - i) adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n.386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
  - j) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;

Nelle funzioni elencate, è compresa la predisposizione di atti relativi al contenzioso in materia di illeciti amministrativi previsti da leggi nazionali o regionali, nel rispetto delle norme stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n.689. Quanto sopra non esclude lo svolgimento di queste funzioni da parte di organismi regionali o di Enti locali, ai quali esse siano attribuite da leggi nazionali o regionali.

2. Le attività sopraelencate oggetto di convenzione saranno quantificate in dettaglio annualmente, attraverso programmi operativi distinti per ciascuna Struttura regionale competente: Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa,

Direzione Generale Agricoltura, Direzione Generale Sanità, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Agenzia Regionale per la Navigazione Interna (ARNI), Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA). I programmi operativi annuali vengono elaborati con le modalità illustrate al successivo art.5, tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti e delle disponibilità di bilancio.

3. I programmi operativi annuali definiscono, in particolare, per ciascuna Struttura interessata e per le diverse attività:
  - la natura e il contenuto delle attività da svolgere nell'anno di riferimento;
  - la quantificazione degli eventuali oneri aggiuntivi a carico della Regione, definiti al successivo art.6 lettera b) e c) da fronteggiare nei limiti e con le modalità di cui al successivo art.5;
  - la metodologia esecutiva e i contenuti tecnici delle diverse attività programmate.
4. I programmi operativi annuali possono essere articolati su base provinciale e, ove necessario, sono definiti sentiti gli Enti territoriali competenti in materia.
5. E' prevista la possibilità che gli Enti delegati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, nonché gli Enti di gestione dei Parchi regionali e delle Riserve Naturali regionali stipulino specifici accordi per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione quadro, per precise finalità di carattere locale; eventuali oneri aggiuntivi relativi sono a carico degli Enti proponenti.

#### **Art. 4.**

##### **Rapporti istituzionali**

Sul piano istituzionale, i rapporti intercorrono tra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, o un suo delegato, ed il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato.

Sul piano operativo, i rapporti convenzionali di cui all'art.1), richiamata la rispettiva indipendenza del personale regionale e di quello del Corpo Forestale dello Stato, sono articolati ai livelli seguenti:

- a) a livello regionale: i rapporti intercorrono tra il Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- b) a livello provinciale: i rapporti intercorrono tra il Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato (sentito il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato) ed i Responsabili delle strutture regionali periferiche o gli Enti

locali delegati allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 (sentito il Direttore Generale all'Ambiente Difesa del Suolo e della Costa). Nel caso in cui, a livello provinciale, si determinino divergenze di valutazione e conflitti di competenza, la controversia sarà risolta a livello regionale tra i soggetti di cui al punto a).

Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione, non risolvibili dalla commissione paritetica di cui al precedente art. 2, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.

## **Art. 5**

### **Programmi annuali**

A. I programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione-quadro vengono elaborati, distintamente per ciascuna Struttura regionale competente, secondo la seguente procedura:

- a) entro il 31 dicembre di ciascun anno, viene svolta una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo alle attività di cui all'art.3; i Comitati tecnici o le strutture preposte provvedono anche alla verifica dell'attività svolta e redigono, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative dei programmi delle attività nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.
- b) I programmi operativi annuali da proporre al Corpo Forestale dello Stato sono definiti dalle diverse strutture proponenti previa valutazione di compatibilità, rispetto alle potenzialità operative del Corpo Forestale, da parte del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa. A tale fine è costituito un gruppo di lavoro con un rappresentante di ciascuna struttura regionale competente e un rappresentante del Corpo Forestale.
- c) entro il primo semestre dell'anno successivo, la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio regionale e viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo annuale delle attività, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;
- d) all'attuazione del programma delle attività ed alla determinazione degli eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia; per quanto

riguarda il Corpo Forestale dello Stato, sarà il Comandante Regionale, secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul territorio regionale.

- B. La eventuale fornitura di beni strumentali, il rimborso al Corpo Forestale dello Stato delle spese sostenute nonché l'erogazione di buoni carburante per attività previste dai programmi operativi annuali, avviene con le modalità definite dai programmi stessi.
- C. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, con atti amministrativi adottati dall'ente stesso, nell'ambito della programmazione annuale di attività delle Strutture regionali interessate. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate dalla Regione provvedono, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, i Responsabili delle strutture regionali competenti.

#### **Art. 6** **Oneri**

- a) La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della presente convenzione e a fronte dei servizi e delle attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato, sulla base dei programmi operativi annuali, assume a proprio carico gli oneri di locazione, la manutenzione straordinaria e ordinaria, le utenze e le spese di funzionamento (pulizie, strumenti e apparati per ufficio - fotocopiatori ecc.) delle sedi del Comando Regionale e dei Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, oltre ad altri locali già in uso come risultanti alla data del 31 dicembre 2007, e più precisamente:

##### Locali di proprietà regionale:

- Comando Provinciale di Parma - Via M. Melloni, 4 - mq. 659
- Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara - Viale Santi Baldini, 17 - mq. 220 + 170
- Comando Provinciale di Reggio Emilia - Via F. Ferrari, 2 - mq. 220
- Porretta Terme-Piazza Caduti Libertà, 45 - mq. 190 (C.S. di Porretta T.)
- Corniglio - Loc. Lagdei - mq. 65 + 134 (C.S. Bosco di Corniglio)

Locali assunti in locazione dalla Regione per conto del Corpo Forestale dello Stato:

- Comando Regionale Emilia-Romagna - Bologna - Viale Silvani, 6 - mq. 462 + 3 box
- Comando Provinciale di Bologna - Viale Silvani, . 6 - mq. 348 + 3 box
- Comando Provinciale di Forlì-Cesena - Forlì Via C. Colombo, 11 - mq. 629 + 230 + 8 p.a.
- Comando Provinciale di Modena - Piazza Matteotti, 13 - mq. 420 + 37
- Comando Provinciale di Piacenza - Via dei Mille, 3 - mq. 425 + 88 (fino ad aprile 2009)
- Comando Provinciale di Rimini - Piazzale Bornaccini, 1 - 261 mq. + 4 box auto in via Rosaspina (con decorrenza dall'anno 2009 e nel limite di spesa annuo già determinato per il Comando Provinciale di Piacenza).
- Rimini - Via Rosaspina, 7-9 - mq. 80 + 50 deposito (C.S. di Rimini)

Tali locali sono utilizzati anche per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale; l'impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato nelle attività di cui al precedente art. 3 è considerato a tutti gli effetti Servizio di istituto.

L'importo sostenuto dalla Regione per oneri riferiti a utenze e spese di funzionamento per gli uffici in uso al Corpo Forestale dello Stato (pulizie, strumenti e apparati per ufficio - fotocopiatori ecc.) è quantificato nell'importo massimo annuo di euro 160.000,00;

- b) La Regione potrà, inoltre, sulla base delle effettive esigenze definite in dettaglio dai Programmi operativi annuali, provvedere alla fornitura al Corpo Forestale dello Stato di attrezzature, veicoli, impianti tecnologici, strumenti di controllo e monitoraggio, hardware e software, spese di funzionamento (carburante, materiali di consumo, ecc.). L'entità di tali forniture sarà correlata alle prestazioni effettivamente svolte dal Corpo Forestale dello Stato per conto della Regione, quantificati nei programmi operativi annuali che individuano l'entità di ciascuna tipologia di attività, le modalità operative, gli strumenti necessari e i costi delle prestazioni effettuate;
- c) Nell'ambito convenzionale la Regione potrà provvedere, inoltre, a fornire al Corpo Forestale dello Stato le basi informative e la cartografia digitale necessaria per la realizzazione delle attività previste in dettaglio dai programmi operativi annuali.

**Art. 7**

**Durata e oneri finanziari**

La presente convenzione-quadro ha durata triennale e può essere rinnovata previa intesa fra le parti contraenti, potrà inoltre essere modificata ed aggiornata, su richiesta di una delle parti contraenti, sulla base delle eventuali modifiche del quadro normativo. La Regione è vincolata in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

Regione Emilia-Romagna

Ministero delle Politiche  
Agricole Alimentari e  
Forestali

Il Direttore Generale Ambiente e  
Difesa del Suolo e della Costa

Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_